



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI

Nr. R.G.
Proc. Nr.

**Ordinanza di improcedibilità e di condanna ai danni per mancata presentazione del
ricorrente**

(Art.30 d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000)

Il Giudice di pace

rilevato che non risulta che la mancata comparizione all'udienza del ricorrente sia dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore;

rilevato che né l'imputato, né la persona offesa intervenuta che aveva presentato querela, hanno chiesto che si proceda al giudizio;

rilevato che la persona citata a giudizio ha fatto domanda di risarcimento dei danni;

visto l'art.30 del d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000,

dichiara

l'improcedibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Condanna il ricorrente al risarcimento dei danni in favore di
....., danni che quantifica in
complessive lire

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente (art. 17, comma 1, d.m. n. 204 6 aprile 2001).

Data

Il Giudice di pace

.....

.....

Depositato in cancelleria

.....

Oppure: allegato o dettato a verbale